Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Lunedì, 9 novembre 1931 - Anno X** — **Numero 258**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi. Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli. Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda. Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1626.

REGIO DECRETO 28 agosto 1931, n. 1302.

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, che disciplinano l'Ente nazionale della cooperazione e dànno norme per l'approvazione del suo statuto organico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto organico dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, composto di quaranta articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 313, foglio 87. — FERZI.

Statuto dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

TITOLO I.

Scopi e costituzione dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione, di cui all'art. 4 del R. decreto 2 marzo 1931, n. 324, ha per iscopo lo studio dei problemi cooperativi e della mutualità, la rilevazione statistica ed in genere la tutela della cooperazione.
A tal fine spetta all'Ente:
a) studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche di indole generale, relative alla cooperazione ed alla mutualità;
b) coordinare le iniziative delle Federazioni ed Associazioni aderenti, allo scopo di assicurare la unità di indirizzo e la collaborazione fra di esse;
c) sorvegliare il funzionamento delle Federazioni, Associazioni ed Istituti aderenti;
d) provvedere, a mezzo di istituti o di speciali servizi, all'istruzione professionale dei cooperatori ed alla loro educazione morale, religiosa, nazionale;
e) organizzare speciali servizi da porsi a disposizione delle Federazioni ed Associazioni aderenti, per l'assistenza contabile, amministrativa e tecnica delle rispettive associate;
f) attuare, per mezzo di speciale servizio, la revisione contabile ed amministrativa delle società cooperative ade-

renti alle Federazioni ed Associazioni di cui all'art. 3 del presente statuto, quando dette società l'abbiano accettata;

g) adoperarsi, su richiesta delle parti, per dirimere amichevolmente le questioni che possano sorgere fra le Federazioni e le Associazioni aderenti e tra queste ed altri organismi sindacali;

h) dar parere sull'inquadramento sindacale delle imprese cooperative;

i) eleggere e designare propri rappresentanti negli organi od enti nei quali è ammessa la rappresentanza del movimento cooperativo, sempre che essa non sia deferita alle Federazioni di categoria;

l) adempiere a tutti gli altri compiti che siano ad esso affidati da leggi, regolamenti o da disposizioni del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministro per le corporazioni.

Art. 3.

Aderiranno all'Ente:

a) le Federazioni nazionali di imprese cooperative previste dal R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324;

b) le Associazioni, erette in ente morale, tra le società di mutuo soccorso, assistenza e previdenza, non paritetiche e non aventi origine da contratti di lavoro;

c) le Associazioni, giuridicamente riconosciute, tra le mutue di assicurazione bestiame, costituite in base alle leggi 7 luglio 1907, n. 526, e 2 settembre 1919, n. 1759;

d) gli Istituti eretti in ente morale, di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del presente statuto.

Art. 4.

Le Federazioni, le Associazioni e gli Istituti previsti al precedente articolo, per essere ammessi a far parte dell'Ente, debbono presentare domanda, accompagnata da copia dello statuto, del decreto di erezione in ente morale, nonchè da una relazione sulle origini e sull'attività spiegata dalla fondazione in poi e dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione di osservare le norme del presente statuto.

Il Comitato direttivo dell'E.N.F.C. delibera sulla domanda di adesione e ne dà comunicazione all'ente interessato ed al Ministero delle corporazioni.

L'adesione è operativa dalla data della comunicazione all'ente interessato.

In caso di rifiuto di ammissione od in caso di omessa deliberazione sulla domanda per il periodo di tre mesi dalla data della sua presentazione, l'ente interessato può ricorrere, entro due mesi, al Ministro per le corporazioni che decide definitivamente.

Art. 5.

Le Federazioni, le Associazioni e gli Istituti dei quali venga revocato il riconoscimento giuridico, perdono di diritto la qualità di aderenti.

Art. 6.

Le Federazioni, le Associazioni e gli Istituti aderenti sono tenuti a fornire le notizie ed i dati a loro disposizione, richiesti dall'E.N.F.C. nell'ambito delle sue attribuzioni, e a comunicare ad esso le questioni di particolare importanza aventi attinenza con le sue funzioni.

Devono comunicare, inoltre, all'Ente, entro un mese dalla approvazione, i propri bilanci che saranno esaminati dal Comitato direttivo e trasmessi al Ministero delle corporazioni, con le osservazioni che reputerà di fare.

L'E.N.F.C., per i fini di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, fa al Ministero delle corporazioni le segnalazioni e le proposte che ritenga del caso, in ordine all'attività delle Federazioni ed Associazioni aderenti, per quanto si attiene allo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico nell'interesse dell'economia nazionale.

Art. 7.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione non può esercitare il commercio nè direttamente nè indirettamente.

In nessun caso, l'Ente nazionale fascista della cooperazione, le Associazioni e gli Istituti di cui all'art. 3, possono dettar norme obbligatorie per i non soci.

Il divieto previsto dall'art. 4 capoverso del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, si applica anche alle Associazioni ed agli Istituti suddetti.

TITOLO II.

Organi dell'Ente.

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

1° il Consiglio nazionale;

2° il Comitato direttivo;

3° il presidente;

4° il Collegio sindacale.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale è l'organo supremo deliberativo dell'Ente, e sopraintende e dirige l'attività di esso.

In particolar modo, spetta al Consiglio nazionale:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Ente e sulle direttive che debbono essere da esso seguite;

b) di deliberare sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi dell'Ente, sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Ente, e di esaminare le relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di deliberazione di bilancio preventivo, l'assemblea può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso modifiche che fossero eventualmente richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di eleggere il presidente, nonchè i membri del Comitato direttivo;

d) di nominare uno dei sindaci;

e) di deliberare proposte di modificazioni allo statuto dell'Ente;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti;

g) di nominare il segretario generale.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale è costituito:

a) da tutti i presidenti in carica o commissari delle Federazioni e delle Associazioni aderenti;

b) dai delegati delle Federazioni e delle Associazioni aderenti, nominati dai rispettivi Consigli direttivi nel proprio seno, in ragione di un delegato per ogni trecento imprese cooperative, con un minimo di un delegato per ogni Federazione nazionale, qualunque sia il numero delle cooperative aderenti;

c) dai presidenti degli Istituti di cui alla lettera *d*) dell'art. 3;

d) da un rappresentante di ognuna delle seguenti Confederazioni ed Associazioni nazionali:

1. Confederazione generale fascista industria italiana;
2. Confederazione nazionale fascista agricoltori;
3. Confederazione nazionale fascista commercianti;
4. Confederazione nazionale fascista trasporti terrestri e navigazione interna;
5. Confederazione nazionale fascista trasporti marittimi;
6. Confederazione nazionale sindacati fascisti industria;
7. Confederazione nazionale sindacati fascisti agricoltura;
8. Confederazione nazionale sindacati fascisti del commercio;
9. Confederazione nazionale fascista sindacati trasporti terrestri e navigazione interna;
10. Confederazione nazionale fascista gente del mare e dell'aria;
11. Associazione nazionale casse rurali ed enti ausiliari;
12. Sindacato nazionale banche popolari e cooperative;
13. da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
14. da un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici in rappresentanza delle società mutue di assicurazione soggette al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;
15. da un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti;
16. da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Art. 11.

Il Consiglio nazionale si riunisce, in via normale, due volte all'anno, nel mese di aprile e di settembre; in via straordinaria, tutte le volte che la convocazione sia deliberata dal Comitato o sia richiesta da un terzo dei membri del Consiglio o da uno dei sindaci.

La convocazione sarà fatta dal presidente dell'Ente, a cura del quale, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati, mediante lettera raccomandata, od in altro modo equipollente, a tutti i componenti del Consiglio, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il termine predetto, in caso di urgenza, potrà essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio nazionale è valida quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Non sono ammesse deleghe.

I componenti del Consiglio nazionale, che siano membri in carica del Comitato, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute da uno dei consiglieri eletto tra i presenti all'inizio di ogni convocazione.

Art. 12.

I membri del Consiglio nazionale hanno diritto ad un voto ciascuno.

Le votazioni possono essere fatte per scrutinio segreto, per alzata e seduta, per appello nominale.

Il presidente stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il Consiglio, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

Il Comitato direttivo ha il compito di:

a) studiare i problemi fondamentali del movimento cooperativo in conformità dei voti e delle direttive date dal Consiglio nazionale;

b) deliberare il bilancio preventivo dell'Ente, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio nazionale;

c) deliberare la convocazione del Consiglio nazionale;

d) deliberare sull'ammissione delle Federazioni, Associazioni ed Istituti in seno all'Ente;

e) dar parere sulle deliberazioni e le proposte delle Federazioni ed Associazioni aderenti circa la imposizione, la riscossione e la ripartizione dei contributi, prima che esse siano trasmesse al Ministero delle corporazioni;

f) autorizzare l'Ente a stare o ad intervenire in giudizio;

g) deliberare gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

h) designare od eleggere, nei casi previsti dalla lettera *i*) dell'art. 1 del presente statuto, i rappresentanti del movimento cooperativo negli organi ed enti in cui è ammessa tale rappresentanza;

i) dar pareri sull'inquadramento delle Associazioni di imprese cooperative;

l) esaminare i bilanci delle Federazioni, Associazioni ed Istituti aderenti, ai sensi dell'art. 6, primo capoverso.

Art. 14.

Il Comitato direttivo è composto del presidente e di altri sei membri eletti dal Consiglio nazionale fra i suoi componenti.

Detti membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Comitato nomina nel suo seno un amministratore tesoriere.

Questi ha il compito:

a) di curare che la gestione sia strettamente conforme alle deliberazioni ed alle norme prescritte dal presente statuto e dal regolamento previsto dall'art. 37;

b) di redigere, non più tardi di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 15.

Il Comitato si riunisce su invito del presidente dell'Ente, normalmente, una volta ogni bimestre, e, straordinariamente, quando il presidente lo ritenga opportuno e quando gliene sia fatta richiesta da almeno tre membri, ovvero da uno dei sindaci.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità vale il voto del presidente.

I membri del Comitato che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Comitato, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della relativa proposta.

Contro la deliberazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministro per le corporazioni.

Qualora cessi dalla carica un terzo dei membri del Comitato, il Consiglio nazionale, convocato entro due mesi, dovrà procedere all'elezione dei nuovi membri.

Il segretario generale è il segretario del Comitato.

Art. 16.

Il presidente dell'Ente, eletto dal Consiglio nazionale, dura in carica due anni e può essere rieletto.

La sua nomina non ha effetto se non è approvata a norma di legge.

L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; è di diritto presidente del Comitato direttivo ed ha inoltre le seguenti facoltà:

a) promuovere fra le Federazioni, Associazioni ed Istituti aderenti il coordinamento delle rispettive attività;

b) provvedere alla assunzione degli impiegati secondo le norme dell'apposito regolamento;

c) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza del Comitato direttivo, salvo a sottoporle a ratifica di questo nella sua prossima seduta;

d) assistere, anche a mezzo di un suo delegato, alle adunanze degli organi direttivi delle Federazioni, Associazioni ed Istituti aderenti.

Art. 18.

Il presidente dell'Ente può delegare, in sua assenza, alcune sue funzioni ad un membro del Comitato direttivo che abbia i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 10.

Art. 19.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, dei quali due membri effettivi ed uno supplente vengono nominati dal Ministro per le corporazioni ed un membro effettivo ed uno supplente vengono eletti dal Consiglio.

Il Collegio dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere riconfermati. La nomina del sindaco da parte del Consiglio nazionale è subordinata all'approvazione del Ministro per le corporazioni.

I sindaci vigilano, collegialmente e singolarmente, sullo andamento amministrativo e contabile dell'Ente con il compito di riferirne al Ministero delle corporazioni.

Hanno altresì il compito di riferire al Consiglio nazionale delle corporazioni sul bilancio preventivo, e, previo controllo, sul conto consuntivo.

I sindaci hanno diritto di assistere alle adunanze del Consiglio e del Comitato e di far inserire negli ordini del giorno le proposte che credono opportune.

A cura del presidente deve essere loro data tempestiva comunicazione della convocazione delle adunanze suddette.

TITOLO III.

Personale - Uffici dell'Ente.

Art. 20.

Il segretario generale è un funzionario nominato dal Consiglio nazionale e tale nomina non ha effetto se non è approvata a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324.

Spetta al segretario generale di dare esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Ente, di provvedere alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Ente.

Egli partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato direttivo.

Il segretario generale controfirma tutti gli atti ufficiali emanati dall'Ente.

Art. 21.

Gli uffici dell'Ente funzionano alla diretta dipendenza del presidente, sotto la direzione e la responsabilità del segretario generale.

L'ordinamento degli uffici e del personale dell'Ente e delle Federazioni nazionali aderenti sarà disciplinato da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per le corporazioni.

Art. 22.

In ogni Provincia è costituita una Segreteria provinciale, organo esecutivo dell'Ente, e di collegamento tra questo e le Federazioni, le Associazioni e gli Istituti aderenti.

Potrà essere costituita una unica Segreteria interprovinciale per più Provincie.

Art. 23.

Le Segreterie provinciali sono rette da un segretario provinciale, nominato, su proposta del segretario generale, dal presidente dell'Ente.

La nomina non ha effetto se non è approvata dal Prefetto.

Le attribuzioni del segretario e il funzionamento degli uffici provinciali ed i rapporti interni tra gli uffici stessi e i rapporti tra le Federazioni nazionali e l'Ente, per quanto non è previsto dal presente statuto, verranno disciplinati da apposito regolamento che sarà approvato dal Ministero delle corporazioni.

Il segretario provinciale è assistito da un Consiglio costituito, a norma del suddetto regolamento, dai delegati provinciali delle Federazioni ed Associazioni aderenti.

TITOLO IV.

Servizi di revisione.

Art. 24.

È istituito, presso l'Ente nazionale fascista della cooperazione, un servizio per la revisione della gestione delle società cooperative aderenti alle Federazioni ed Associazioni di cui all'art. 3 del presente statuto.

La revisione ha lo scopo di accertare:

a) l'osservanza delle disposizioni legislative relative alla struttura ed al funzionamento delle società cooperative nonchè delle sue norme statutarie e regolamentari;

b) la consistenza patrimoniale dell'azienda, la regolarità delle scritture contabili e la veridicità dei bilanci;

c) l'azione svolta dagli amministratori e dai dipendenti della società cooperativa.

La revisione ha, altresì, lo scopo di dare ai dirigenti dell'azienda notizie e consigli sulla più adatta organizzazione amministrativa e contabile.

Art. 25.

Il servizio di revisione è diretto da un Comitato centrale, costituito dal segretario generale dell'Ente e da due funzionari nominati dal Ministero delle corporazioni.

Tale Comitato prescriverà le norme per il funzionamento del servizio di revisione ed impartirà direttive obbligatorie per gli uffici ed il personale addetto al servizio.

La revisione potrà essere eseguita nei soli riguardi delle cooperative e delle mutue che l'accettino con apposita dichiarazione.

Detta dichiarazione è impegnativa per un biennio e s'intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo di tempo, qualora la cooperativa o la mutua non la disdicano nei trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio da parte dell'assemblea.

Art. 26.

Il personale addetto alla revisione deve essere nominato dal Comitato centrale di revisione, d'accordo con il presidente dell'Ente.

Tali nomine non hanno effetto se non sono approvate dal Ministero delle corporazioni. L'approvazione può, in ogni tempo, essere revocata.

Art. 27.

Il revisore deve essere munito di tessera rilasciata da uno dei componenti, a ciò delegato, del Comitato centrale di revisione, ed ha l'obbligo di esibirla agli interessati ad ogni loro richiesta.

Il revisore ha diritto, nei limiti necessari per l'esercizio del suo compito, di accedere in tutti i locali adibiti ad uso di ufficio, di amministrazione, di deposito, di magazzino della sede centrale e delle succursali della società cooperativa soggetta a revisione; ha diritto di esaminare i libri, i documenti, la corrispondenza e di richiedere notizie, spiegazioni, documenti ai legali rappresentanti della società e di interrogarne i dipendenti ed i soci.

Gli amministratori ed i sindaci della società interessata hanno facoltà di assistere alla revisione e di far inserire nel verbale le loro deduzioni.

Art. 28.

Il revisore, ultimate le indagini e le verifiche, deve, entro un congruo termine, redigerne rapporto circostanziato da inviarsi, debitamente firmato, in tre esemplari al Comitato centrale di revisione.

A cura del Comitato predetto, una delle copie del rapporto sarà sollecitamente rimessa, in piego raccomandato, al presidente del Consiglio di amministrazione ed una al Collegio sindacale della società.

Il Comitato centrale dovrà altresì dare comunicazione del rapporto, meno la parte che ritenga di natura riservata, alla Federazione od Associazione alla quale aderisce la società sottoposta a revisione.

Art. 29.

I revisori e il personale addetto agli uffici dell'Ente devono mantenere il segreto sui rapporti di affari e di commercio, ed, in genere, su qualsiasi circostanza venuta a loro conoscenza in occasione o in dipendenza della revisione e sono responsabili in via civile, e, eventualmente, anche in via penale, dell'inosservanza di tale precetto. Tuttavia, se le cennate circostanze costituissero irregolarità di gestione, il revisore deve farne menzione nel suo rapporto.

Art. 30.

Il rapporto sui risultati della revisione ha sempre carattere riservato. Esso non può essere reso pubblico, nè in tutto, nè in parte, senza il consenso scritto della società cui si riferisce.

Art. 31.

Le società soggette a revisione hanno l'obbligo di rimborsare all'Ente le spese necessarie, occorse per la revisione, da liquidarsi in base alle norme che saranno fissate dal Comitato centrale di revisione ed approvate dal Ministro per le corporazioni.

TITOLO V.

Servizi di assistenza.

Art. 32.

L'assistenza contabile, fiscale e legale alle cooperative ed altre società di cui all'art. 3 del presente statuto, sarà svolta dalle rispettive Federazioni od Associazioni le quali si avvarranno all'uopo degli uffici periferici (provinciali od interprovinciali) dell'Ente.

Le Federazioni e le Associazioni, ove vi sia l'accordo con l'Ente nazionale fascista della cooperazione, o, in mancanza di accordo, quando siano autorizzate dal Ministero delle corporazioni, possono istituire propri servizi di assistenza quando ciò sia opportuno e non determini un costo maggiore di quello che deriverebbe dai servizi apprestati dall'Ente per le società aderenti.

L'Ente potrà istituire, altresì, presso le proprie Segreterie provinciali, speciali servizi tecnici da porsi a disposizione delle Federazioni od Associazioni che ne facciano richiesta.

Art. 33.

L'Ente è tenuto, se richiesto, ad eseguire istruttorie ed a dare parere al Ministero delle corporazioni sui ricorsi contro la espulsione dei soci dalle Federazioni ed Associazioni aderenti.

Il Comitato dell'Ente può segnalare al Ministero delle corporazioni le organizzazioni aderenti ed i suoi dirigenti per i provvedimenti previsti nell'art. 8, comma terzo, e articolo 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Esso può deliberare la radiazione dal suo seno delle Federazioni, delle Associazioni e degli Istituti inadempienti alle norme del presente statuto.

Contro il provvedimento di radiazione è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni che decide definitivamente.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.

Art. 34.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, vengano in proprietà dell'Ente;

b) dalle somme che, in sede di approvazione di bilancio, siano destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Del patrimonio dell'Ente deve essere tenuto, in apposito registro, l'inventario che dovrà essere presentato all'inizio di ogni esercizio finanziario, debitamente aggiornato, al Consiglio nazionale, a cura del presidente.

Art. 35.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dall'ammontare della quota ad esso spettante, in base alla determinazione del Ministro per le corporazioni, prescritta dall'art. 6 del R. decreto 2 marzo 1931, n. 324, dei contributi a carico delle imprese cooperative. Tali contributi (per la cui ripartizione vigono le norme dell'art. 6 del R. decreto 2 marzo 1931, n. 324, e dell'art. 18, cap. secondo,

e 25, cap. ultimo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130) saranno riscossi dalle Federazioni nazionali di categoria delle imprese cooperative, le quali, alla loro volta, cureranno il versamento all'Ente della quota dovutagli;

b) dalle quote di adesione e dalle quote annuali dovute, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, dalle Associazioni e dagli Istituti aderenti indicati all'art. 3, lettere b), c), d), del presente statuto;

c) dalle quote di concorso che dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni, dovute dalle Federazioni ed Associazioni aderenti per le prestazioni dei servizi di assistenza;

d) dal rimborso delle spese, da parte delle società cooperative e mutualistiche, per la revisione ad esse prestata;

e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

f) dalle somme incassate per atti di liberalità o per altro titolo.

Art. 36.

Le spese si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'educazione e per l'istruzione professionale dei cooperatori e le spese per i servizi di assistenza e di revisione.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Ente deve essere destinato alle spese obbligatorie.

Il Ministro per le corporazioni può prescrivere la quota che deve essere destinata per l'educazione e per l'istruzione professionale dei cooperatori, nonchè per i servizi di assistenza e di revisione (vedi art. 2 legge 1° maggio 1930, n. 710).

Art. 37.

Le norme da osservarsi dall'Ente per l'amministrazione delle entrate e del patrimonio saranno stabilite con apposito regolamento deliberato dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo ed approvato dal Ministero delle corporazioni.

Gli amministratori dell'Ente, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio preventivo o con speciale deliberazione del Consiglio nazionale, approvata dal Ministero delle corporazioni, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 38.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 39.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Comitato direttivo dell'Ente entro il mese di aprile precedente all'esercizio cui si riferisce ed approvato dal Consiglio nazionale prima dell'inizio dell'esercizio.

Art. 40.

I bilanci preventivi e consuntivi, gli atti che implicano mutamenti patrimoniali, le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio, i regolamenti e gli organici del personale ed in genere tutti gli altri atti indicati dal presente statuto e che potranno essere preventivamente determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, sono soggetti alla sua approvazione.

Si applicano, altresì, all'Ente nazionale fascista della cooperazione le disposizioni degli articoli 15, 17, 29, 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1627.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1931, n. 1318.

Concessione di un contributo governativo straordinario a favore del comune di Verucchio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti a favore del comune di Verucchio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comune di Verucchio è corrisposta, a carico dello Stato, la somma di L. 150.000, per una volta tanto, a titolo di concorso straordinario per la integrazione del rispettivo bilancio.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante stanziamento da effettuarsi, con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1931-32.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 5. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1628.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1931, n. 1328.

Approvazione del piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco della via Roma nella città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il vigente piano di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di approvare un progetto di modificazione al detto piano, per la costruzione dell'imbocco della via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il progetto di piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco della via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale nella città di Palermo. Tale piano, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in una planimetria in iscala 1:1000, in un piano parcellare in iscala 1:1000 ed in un elenco degli immobili da espropriarsi, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

L'indennità degli immobili da espropriarsi per il detto piano sarà determinata sulla media tra il valore venale e l'imponibile catastale netto degli immobili stessi capitalizzato al saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

In tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate al piano di variante le disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 344, nonchè il termine vigente per il piano generale di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 15. — FERZI.

REGIO DECRETO 24 settembre 1931.

Conferma, per la durata di un biennio, del cav. di gr. cr. Guido Jung, deputato al Parlamento, a presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica il cap. 1° dell'art. 3 del predetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. cr. Guido Jung, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione, è confermato in tale carica per la durata di un biennio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — GRANDI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 121. — BETTAZZI.

(7489)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-28 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lukezic ved. Giuseppina fu Antonio Lukezic e di Stepancic Teresa, nata a Ranziano il 20 settembre 1864, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Giuseppina fu Giuseppe, nata a Ranziano il 6 dicembre 1888, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del

succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7214)

N. 50-27 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lukezic Paola ved. Krpan fu Giacomo e di Znidarcic Teresa, nata a Ranziano il 28 novembre 1881, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7215)

N. 50-26 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lukezic ved. Teresa fu Andrea Lukezic e fu Maria Vicic, nata a Ranziano il 30 aprile 1867, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Lukezic Giovanna fu Antonio, nata a Ranziano il 28 maggio 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7216)

N. 50-25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lukezic Maria ved. Cernic fu Antonio e fu Orsola Brumat, nata a Ranziano il 27 marzo 1850, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7217)

N. 50-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Ermacora fu Antonio e fu Amalia Pregelj, nato a Ranziano il 15 giugno 1913, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni

altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7218)

N. 50-22.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Lukezic Irma fu Augusto e di Milavec Maria, nata a Gradiscutta (Ranziano) il 7 febbraio 1922, residente a Gradiscutta (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7219)

N. 50-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Stanislo di Antonio e di Amalia Pregelj, nato a Ranziano il 17 settembre 1907, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lukezic Ermacora, nato a Ranziano il 15 giugno 1913, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7220)

N. 50-20.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Giuseppe fu Giacomo e fu Teresa Pelicon, nato a Ranziano il 9 aprile 1868 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lukezic Carolina fu Giacomo Komel, nata a Ranziano il 30 giugno 1877, moglie;

Lukezic Miroslao, nato a Ranziano il 29 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7221)

N. 50-19.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Stefano fu Antonio e di Lukezic Maria, nato a Ranziano il 1° dicembre 1869, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Luigia fu Michele Russjan, nata a Ranziano il 16 aprile 1874, moglie;

Lukezic Anna, nata a Ranziano il 20 luglio 1907, figlia;

Lukezic Mario, nato a Ranziano il 20 settembre 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7222)

N. 50-24.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Luigi fu Giuseppe e fu Orsola Lukezic, nato a Ranziano il 17 giugno 1875, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Maria di Andrea Pipan, nata a Gabria il 13 dicembre 1875, moglie;

Lukezic Stanislao, nato a Ranziano il 23 ottobre 1902, figlio;

Lukezic Maria, nata a Ranziano il 5 giugno 1905, figlia;

Lukezic Luigia, nata a Ranziano il 28 marzo 1907, figlia;

Lukezic Anna, nata a Ranziano l'8 ottobre 1910, figlia;

Lukezic Angela, nata a Ranziano il 9 agosto 1912, figlia;

Lukezic Luigi, nato a Ranziano il 4 luglio 1914, figlio;

Lukezic Francesco, nato a Ranziano il 22 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7223)

N. 50-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lukezic Paolina fu Giovanni e fu Giuseppina Zivec, nata a Ranziano il 20 giugno 1890, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7224)

N. 50-14.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Cesare Giuseppe di Giuseppe e di Lukezic Giuseppina, nato a Ranziano il 1° settembre 1890, residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Maria di Michele Kanalec, nata a Volaria il 12 novembre 1899, moglie;

Lukezic Elena, nata a Volaria il 14 aprile 1924, figlia;

Lukezic Stefano, nato a Volaria il 26 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7225)

N. 50-15.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Giorgio fu Antonio e di Maria Mozetic, nato a Biglia (Ranziano) il 23 aprile 1879, residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Francesca fu Giovanni Silic, nata a Biglia il 17 febbraio 1882, moglie;
Lukezic Angela, nata a Biglia il 2 marzo 1908, figlia;
Lukezic Giovanni, nato a Biglia il 28 giugno 1910, figlio;
Lukezic Faustino, nato a Biglia il 25 giugno 1914, figlio;
Lukezic Antonia, nata a Biglia il 30 luglio 1919, figlia;
Lukezic Amalia, nata a Biglia il 28 giugno 1921, figlia;
Lukezic Ottilia, nata a Biglia il 1° febbraio 1923, figlia;
Lukezic Cirillo, nato a Biglia il 6 luglio 1925, figlio;
Lukezic Maria, nata a Biglia il 25 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7226)

N. 50-16.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Davide fu Giuseppe e fu Orsola Lukezic, nato a Ranziano il 9 gennaio 1896, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lukezic Giovanna fu Pietro Pahor, nata a Ranziano il 19 novembre 1895, moglie;
Lukezic Miroslao, nato a Lubiana il 24 gennaio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7227)

N. 50-17.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Luigi di Stefano e di Luigia Russian, nato a Ranziano il 20 ottobre 1900, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lukezic Emma fu Giovanni Arcon, nata a Ranziano il 1° febbraio 1903, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7228)

N. 50-18.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Giacomo fu Antonio e fu Maria Lukezic, nato a Ranziano il 25 luglio 1866, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Lukezic Maria fu Andrea Arcon, nata a Ranziano il 2 febbraio 1868, moglie;
Lukezic Maria, nata a Ranziano il 22 settembre 1894, figlia;
Lukezic Veronica, nata a Ranziano l'11 aprile 1906, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7229)

N. 50-39.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Giuseppe fu Giuseppe e fu Orsola Kodric, nato a Ranziano il 23 dicembre 1851, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7230)

N. 50-38.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

cognome del sig. Lukezic Antonio fu Michele e fu Ma. Bratkovic, nato a Ranziano il 25 maggio 1856, residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Maria, nata a Ranziano il 25 settembre 1885, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7231)

N. 50-37.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Francesco fu Giuseppe e della fu Teresa Bregant, nato a Ranziano il 17 ottobre 1872 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Carolina fu Andrea Pregelj, nata a Ranziano il 23 agosto 1873, moglie;
Lukezic Andrea, nato a Ranziano il 20 ottobre 1898, figlio;
Lukezic Pietro, nato a Ranziano il 28 giugno 1913, figlio;
Lukezic Anna, nata a Ranziano il 21 luglio 1919, figlio;
Lukezic Francesca fu Michele Pregelj, nata a Ranziano il 10 aprile 1900, nuora;
Lukezic Francesco di Andrea, nato a Ranziano il 20 agosto 1924, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7232)

N. 50-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Stefano fu Giuseppe e della fu Bele Giuseppina, nato a Ville Montevecchio (Montespino) il 25 dicembre 1870 e residente a Ville Montevecchio (Montespino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Maria fu Gottardo Petrovcic, nata a Vertoiba il 24 settembre 1871, moglie;

Lukezic Stefano, nato a Ville Montevecchio il 28 gennaio 1905, figlio;

Lukezic Agostina, nata a Ville Montevecchio il 1° novembre 1899, figlia;

Lukezic Giuseppina, nata a Ville Montevecchio il 28 aprile 1901, figlia;

Lukezic Antonio, nato a Ville Montevecchio l'8 dicembre 1906, figlio;

Lukezic Pietro, nato a Ville Montevecchio il 18 giugno 1908, figlio;

Lukezic Maria, nata a Ville Montevecchio il 20 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7233)

N. 50-35.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Lukezic Lucia fu Giuseppe e della fu Teresa Mozetic, nata a Ranziano il 3 maggio 1884 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7234)

N. 50-34.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Francesco fu Antonio e della fu Maria Lukezic, nato a Ranziano il 10 gennaio 1863 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Orsola fu Vincenzo Kerpan, nata a Ranziano il 1* aprile 1863, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7235)

N. 50-33.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Antonio fu Giuseppe e di Francesca Pregelj, nato a Ranziano il 10 ottobre 1899 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Angela di Giacomo Lukezic, nata a Ranziano il 6 marzo 1902, moglie;

Lukezic Domenico, nato a Ranziano il 20 novembre 1928, figlio;

Lukezic Irene, nata a Ranziano il 18 settembre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7236)

N. 50-32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Francesco fu Giuseppe e della fu Orsola Kodric, nato a Ranziano il 2 ottobre 1855 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lukezic Maria fu Matteo Volcic, nata a Ranziano il 5 agosto 1875, moglie;

Lukezic Luigia, nata a Ranziano il 4 novembre 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7237)

N. 50-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukezic Giuseppe fu Giuseppe e di Vicic Maria, nato a Ranziano il 1° febbraio 1890 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucchesi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7238)

N. 30154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Ramusch Ilisa, insegnante in Ruda;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Ruda e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Ramusch Elisa di Tommaso e di Maria Cherego, nata a Klagenfurt (Austria) il 7 luglio 1894, residente a Ruda, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ramusch in « Ramosi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Udine, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: CHIESA.

(7437)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con lettera in data 31 ottobre 1931-X, n. 54421, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 23 ottobre 1931, concernente l'approvazione della convenzione 28 luglio 1931 stipulata tra lo Stato ed il comune di Milano per la sistemazione dei servizi statali in quella città.

(7490)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati in data 4 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 3 novembre 1931) concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300.

(7491)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati in data 3 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'8 agosto 1931) che modifica l'art. 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna.

(7492)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati in data 3 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 4 settembre 1931) contenente disposizioni sugli istituti medi d'istruzione.

(7493)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'On. Presidenza della Camera dei deputati in data 3 novembre 1931-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto legge 17 settembre 1931, n. 1241, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 14 ottobre 1931) concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile.

(7494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 441944 di L. 560, intestato a « Bonomi Maria Angela Innocenta, detta Innocenta, fu Antonio, moglie di Boselli Paolo, domiciliata a Gallarate (Milano) », vincolato per dote costituitasi dalla titolare.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7483)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per il conferimento di un premio di L. 10.000 per una monografia sul tema: « Proposte concrete di riforma che l'ordinamento corporativo può suggerire al Codice di commercio ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il bando di concorso 13 agosto 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre c a. n. 303, per il conferimento di un premio di L. 10.000 per una monografia sul tema: « Proposte concrete di riforma che l'ordinamento corporativo può suggerire al Codice di commercio »;

Ritenuto che il sig. rag. cav. uff Gino Turrini, di Santa Margherita Ligure, ha elargito L. 10.000 nominali, in titoli del consolidato 5 %, allo scopo di costituire un nuovo premio per il concorso anzidetto;

Considerata l'opportunità di integrare il bando del concorso stesso con l'aggiunta di un secondo premio e di prorogarne il termine per la presentazione dei lavori;

Dispone:

Art. 1.

Il bando di concorso 13 agosto 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre c. a. n. 303, viene modificato nel senso che, per la trattazione dello stesso tema e con le medesime norme ivi stabilite, è istituito un secondo premio di L. 10.000 nominali, in titoli del consolidato 5 %, da assegnarsi all'autore della monografia che la Commissione apposita avrà prescelta subito dopo quella dichiarata meritevole del 1° premio.

Art. 2.

Il termine per la presentazione dei lavori, di cui al bando 13 agosto 1931, integrato come sopra, è prorogato dal 1° gennaio al 1° luglio 1932.

Roma, addì 29 ottobre 1931 - Anno X.

Il Ministro: BOTTAI.

(7487)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Proroga di concorso.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Visto il bando di concorso per l'assunzione di funzionari di concetto nei gradi VII ed VIII pubblicato in data 1° settembre 1931-IX e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1931-IX, n. 210, pag. 4462;

Delibera:

Il termine utile per la presentazione delle domande ed annessi documenti è prorogato a tutto il 15 dicembre 1931-X

L'età massima per partecipare al concorso stabilita dall'art. 5, comma 1, del bando resta invariata in anni 40 compiuti al 15 novembre 1931-X.

Roma, addì 5 novembre 1931 - Anno X.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica
CORRADO GINI.

(7500)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.